

**Pubblicato il 11/04/2017**

**Sent. n. 1976/2017**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1650 del 2013, proposto da:  
Russo Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Duello, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, Centro Direzionale, Isola E/4, Pal. Fadim;  
contro  
Comune di Casoria, non costituito;  
per l'accertamento  
dell'esatta entità del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione riguardanti il permesso di costruire n. 314 del 7.9.2009, nonché, in ogni caso, per l'accertamento e la declaratoria del diritto dell'istante a non corrispondere gli oneri permissori relativamente ai parcheggi obbligatori ex art. 2, comma secondo, L. n. 122/1989, di cui al medesimo permesso, con conseguente condanna del Comune intimato a restituire le relative somme, oltre interessi legali e rivalutazione ai sensi dell'art. 1224 c.c.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2017 il dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

Con ricorso notificato il 13 marzo e depositato il 12 aprile 2013, il sig. Antonio Russo agisce per l'accertamento dell'esatta entità del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune di Casoria per il rilascio del permesso di costruire n. 314 del 7.9.2009, avente ad oggetto la realizzazione di una struttura ricettiva per la ristorazione con annessi uffici e servizi, dolendosi che nella determinazione del totale degli oneri il Comune abbia incluso anche le aree destinate a parcheggio ai sensi dell'art. 41 sexies della legge n. 1150/1942, le quali, di contro, sarebbero esenti dal pagamento sia del costo di costruzione che degli oneri di urbanizzazione.

Per tale ragione, chiede, inoltre, la condanna del Comune alla restituzione del corrispondente importo, che quantifica nella somma di circa € 30.000,00, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 1224 c.c.

Il Comune di Casoria, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con memoria depositata il 27 settembre 2016 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Alla pubblica udienza del 7 marzo 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

## **DIRITTO**

Sulla questione di diritto oggetto dell'odierna controversia il Collegio ritiene di non doversi discostare dalle conclusioni raggiunte dalla Sezione con le sentenze n. 2491 e n. 2404 del 28 maggio 2012 (seguite dalle sentenze n. 4632 del 19 novembre 2012, n. 4896 del 4 dicembre 2012, n. 2745 del 24 maggio 2013 e n. 1545 del 17 marzo 2014, tutte rese nei confronti dello stesso ente locale) ove il punto è stato esaurientemente approfondito sulla base di un percorso argomentativo che va integralmente condiviso e recepito anche nella presente decisione.

Invero, ai sensi dell'art. 11, co. 1, della legge n. 122 del 1989 (c.d. legge Tognoli), «le opere e gli interventi previsti dalla presente legge costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

Tale ultima norma, che prevedeva l'esonero dal pagamento del contributo di concessione «per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici», è stata abrogata dall'art. 136, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, ma è stata riprodotta integralmente dall'art. 17, comma 3, dello stesso D.P.R..

Allo stato attuale, pertanto, si deve ritenere che, ai sensi del coordinato disposto dell'art. 11, comma 1, L. n. 122 del 1989 e dell'art. 17, comma 3, lett. c), D.P.R. n. 380 del 2001, la realizzazione dei parcheggi obbligatori, nella misura richiesta dalla legge, è esonerata dall'onere di pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (cfr., in termini, Consiglio di Stato, Sezione IV, 22 novembre 2011, n. 6154; T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione II, 17 aprile 2007, n. 1779; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione IV, 16 luglio 2004, n. 10364).

Alla luce di quanto precede, ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, dalla volumetria complessiva e dalla superficie complessiva dell'intero manufatto occorre quindi escludere la volumetria e la superficie del piano seminterrato destinato a parcheggio.

Non può trovare, invece, accoglimento la domanda di condanna del Comune alla restituzione dell'importo corrispondente, poiché il ricorrente non ha provato di aver interamente corrisposto le somme quantificate dal Comune per costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione (il permesso di costruire attesta soltanto il pagamento della prima rata, rispettivamente di € 11.500,30 e di € 16.796,79).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti che precedono.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

## **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 1650/13), lo accoglie nei limiti di cui in motivazione. ---

Condanna il Comune di Casoria al pagamento in favore del ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio, che liquidano nella somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, e al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario. ---

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Brunella Bruno, Primo Referendario

Francesco Guarracino

Claudio Rovis

IL SEGRETARIO